

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO DELLA

CALABRIA (ARSAC)

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, (di seguito anche **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, con sede legale in Roma, via della Navicella n. 2-4, CAP 00184, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dr. Stefano Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 della Legge n. 241/90) tra il CREA e altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. n. 31055 del 2 aprile 2021) confermata dal Decreto del Commissario Straordinario n. 66420 del 12 luglio 2023, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (di seguito denominata Arsac), con sede in Cosenza V.le Trieste n 95 CF e P.I. 03268540782, rappresentata dalla Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, in qualità di Commissario, domiciliata per la carica presso l'ARSAC di Cosenza, V.le Trieste 93/95.

Premesso che

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- è articolato in 12 Centri di ricerca, tra cui il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA), che ha le competenze e le conoscenze necessarie per collaborare al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo specificati all'Art.2, ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con aziende ed Enti che operano ai fini della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, in particolare in ambito agrario.

L'ARSAC:

- è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con Legge regionale in data 20 dicembre 2012, n.66, ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria,

- esercita le sue funzioni e attività nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura;

- favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione, e trasferimento di

processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

- elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

- cura e promuove, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;

- promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing;

- partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

- promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo Sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nelle produzioni che nella gestione.

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare attività di ricerca sui metodi di produzione delle piante arboree e in particolare dell'olivo e sull'ottimizzazione delle operazioni colturali, sulla gestione della difesa integrata e biologica per la protezione dell'olivo da malattie batteriche e fungine e diagnosi molecolare delle stesse, sullo studio dell'interazione ospite-patogeno, sulla propagazione delle specie vegetali e saggi di patogenicità in ambiente controllato, sulla certificazione genetica e sanitaria delle piante di olivo e dei fruttiferi.

Tra i due Enti, dal 1995, è in essere una convenzione con cui l'ARSAC mette a disposizione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia una superficie di ha 09.02.55 per l'allestimento di un campo di conservazione del germoplasma olivicolo mondiale per finalità di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

Tra le parti contraenti, inoltre, vi è da più anni un rapporto di collaborazione per la valutazione dei principali comparti agricoli calabresi (Olivo, Agrumi e fruttiferi) con prove di coltivazione varietale ed agronomica; la messa a punto di mezzi di diagnosi e di controllo nei riguardi dei principali stress biotici ed abiotici e il riconoscimento genetico.

Con tale accordo, infatti, il CREA e l'ARSAC perseguono gli stessi

obiettivi, e gli stessi rientrano nei compiti istituzionali dei due Enti al fine di divulgare i risultati e incentivare l'introduzione e l'applicazione delle innovazioni sul territorio regionale, infatti, svolgono attività di ricerca nell'ambito del settore agroalimentare, e in particolare delle tecniche agronomiche quali, la gestione sostenibile degli oliveti, la valutazione delle cultivar per rispondere alle tecniche innovative relative agli impianti tradizionali e ad alta densità e alla loro gestione, al monitoraggio e allo studio di tutti gli stress biotici e abiotici dell'olivo, alla certificazione genetica e sanitaria delle piante, alla propagazione delle specie oggetto di studio, alla collaborazione per le attività di ricerca durante le tesi di laurea e Dottorati di Ricerca, all'attivazione di strumenti formativi per lo svolgimento delle attività quali borsisti e assegnisti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- **i soggetti in premessa** svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo
Accordo.

Art. 2 – Finalità

Il CREA e l'ARSAC con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni quali sviluppare tecniche innovative per la realizzazione di nuovi impianti intensivi d'olivo; monitorare ed l'identificare i patogeni emergenti e riemergenti in conseguenza dei cambiamenti climatici in atto e degli scambi commerciali; applicare e sviluppare metodi diagnostici per l'identificazione, la caratterizzazione e la gestione sostenibile delle principali malattie causate dagli agenti patogeni batterici e fungini.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per il CREA sarà, la Dott.ssa Elena Santilli; il responsabile per l'ARSAC sarà il Direttore Pro Tempore del Centro Sperimentale Dimostrativo "Casello" di San Marco Argentano (CS).

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e l'ARSAC si impegnano vicendevolmente,

il **CREA** si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere attività per l'individuazione delle problematiche fitosanitarie e la valorizzazione della biodiversità per l'individuazione di varietà resistenti a diversi agenti patogeni;

– mettere a disposizione le conoscenze pratiche e applicative sulle metodiche di isolamento, identificazione e caratterizzazione molecolare dei principali patogeni dell'olivo;

– mettere a disposizione le competenze acquisite nel corso degli anni per l'isolamento e la caratterizzazione dei complessi micorrizici presenti negli areali olivicoli e l'individuazione di strategie di gestione del sistema olivicolo per produzioni biologiche di elevata qualità;

– mettere a disposizione tutte le strumentazioni, i laboratori e la serra per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo;

- svolgere le attività di formazione nell'ambito delle seguenti tematiche: micropropagazione, aspetti fitosanitari e genetici di specie vegetali di interesse regionale;

– a sostenere i costi d'impianto per l'ampliamento dell'oliveto sperimentale tramite di risorse finanziarie reperite tramite convenzioni o bandi pubblici regionali, nazionali ed europei;

– a comunicare l'elenco dei tecnici interessati alla sperimentazione;

detto personale avrà l'accesso ai campi ogni qualvolta lo ritenga necessario osservando scrupolosamente gli orari di ufficio del Centro;

Le attività di ricerca, formazione e consulenza verranno maggiormente dettagliate in apposite convenzioni operative.

L'ARSAC si impegna a:

– mettere a disposizione il personale altamente qualificato, i tecnici e gli operatori tecnici per svolgere attività di supporto alle attività previste nel presente Accordo;

- mettere a disposizione, presso il Centro sperimentale dimostrativo di “Casello” San Marco Argentano (CS), una superficie di terreno pari a 6 ettari, di cui già 3 sono stati individuati nel precedente Accordo e in cui è stato realizzato dal CREA un oliveto ad alta densità con i fondi del progetto MOLTI (finanziato dal MASAF nell’ambito del Piano Olivicolo Nazionale) al fine di implementare lo stesso con nuove varietà, in particolare con varietà autoctone calabresi autoradicate o innestate su portinnesti capaci di trasferire un comportamento vegeto-produttivo adatto per impianti innovativi, detta superficie sarà individuata e delimitata con successivi atti;
- eseguire le operazioni colturali (lavorazione periodica del terreno e/o sfalcio periodico delle erbe infestanti, potatura di allevamento e di produzione, concimazione, irrigazione e difesa antiparassitaria) necessarie alla ordinaria conduzione agronomica dei campi sperimentali e delle parcelle sperimentali permanenti, secondo le indicazioni fornite dal responsabile tecnico-scientifico del CREA;
- collaborare alle attività di sperimentazione condotte sui campi sperimentali e sulle parcelle sperimentali permanenti;
- mettere a disposizione tutte le strumentazioni, i laboratori, le serre e i mezzi agricoli disponibili presso il Centro, per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo e per attività future;
- a sostenere eventuali costi per analisi di laboratorio non previste dai protocolli di accreditamento dei laboratori dell’ARSAC, tramite risorse finanziarie reperite in convenzioni o bandi pubblici regionali, nazionali ed

europei;

-- attuare azioni di valorizzazione, divulgazione e promozione.

La produzione dell'oliveto sarà principalmente utilizzata per tutte le prove sperimentali programmate dal CREA, i quantitativi rimanenti saranno disponibili per l'ARSAC per tutto il periodo del presente Accordo.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 10 anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le

attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in equal misura e verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT98F0100003245348300079347 Conto speciale presso Tesoreria Provinciale di Roma intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90", con indicazione del numero di protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per L'ARSAC

per il CREA

Il Commissario

Il Direttore Generale

Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri

Dott. Stefano Vaccari